



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione e governo delle reti di cura

Spett.li

Confindustria Sardegna

confindustriasardegna@pec.it

Confapi Sardegna

confapisardegna@arubapec.it

segreteria@confapisardegna.it

Confartigianato Sardegna

confartigianato.sardegna@pec.it

CNA Sardegna

cnasardegna@pec.it

Casartigiani Sardegna

csaa@pec.it

regionale@casartigianisardegna.it

Confcooperative Sardegna

sardegna@pec.confcooperative.it

sardegna@confcooperative.it

Lega Coop

legacoopsardegna@legalmail.it

info@legacoopsardegna.it

Oggetto: Decreto legge n. 18 del 17.03.2020, art. 15 - Misure eccezionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza CoViD-19 – Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale – Invito alle imprese produttrici.

Con la presente si comunica che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge in oggetto, "Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale" è stato disposto che "Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione e governo delle reti di cura

ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”.

Ciò premesso, si invitano Codeste Associazioni a dare massima diffusione del citato decreto e del presente invito alle imprese associate alle quali, qualora siano interessate ad intraprendere la produzione dei dispositivi in oggetto avvalendosi della deroga prevista nel citato decreto, si chiede di dare comunicazione allo scrivente Assessorato ai seguenti indirizzi:

Via pec: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Via mail: san.urp@regione.sardegna.it; sanita@regione.sardegna.it; san.dgsan3@regione.sardegna.it

Gli Uffici dell'Assessorato della Sanità sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e integrazioni anche in relazione alle interlocuzioni in atto con la protezione civile regionale, il Ministero della Salute e l'Istituto superiore della Sanità, ai numeri 070 606 5990 e 070 606 7041.

L'art. 15 del menzionato decreto prevede che:

- *“I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti”.*
- *“I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti”.*
- *“Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione e governo delle reti di cura

ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio”.

Con l'auspicio che il presente invito trovi ampio accoglimento e risposta, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

Stefano Piras

C.P. Coord. Sett. 3.1

Firmato digitalmente da

**STEFANO
PIRAS**